

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento comunale
per l'applicazione della
Tariffa di Igiene Ambientale
sulla base dello schema tipo approvato
dal COUB del Verbano Cusio Ossola
con delibera Assembleare n. 13 del 21.12.2005
e n. 2 del 19.05.09

Approvato dal Comune di Gravellona T. con atto CC n.31 del 07.04.09

I N D I C E

TIT. I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione della tariffa

Art. 3 Presupposti per l'applicazione della tariffa - Soggetti passivi

Art. 4 Obbligazione tariffaria

TIT. II - PROCEDIMENTI

Art. 5 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

Art. 6 Numero di persone occupanti i locali

Art. 7 Condizioni d'uso particolari

Art. 8 Locali ed aree soggette a tariffa – Superficie utile

TIT. III - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art.9 Determinazione e articolazione della tariffa

Art. 10 Criteri per la determinazione della parte fissa e della parte variabile per singolo utente

Art. 11 Deliberazione della tariffa

Art. 12 Piano Finanziario

Art. 13 Esclusioni

Art. 14 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 15 Utenze non stabilmente attive

Art. 16 Tariffa giornaliera di smaltimento per occupazioni temporanee e occasionali

Art. 17 Applicazione e riscossione della tariffa

Art. 18 Rimborsi

Art. 19 Poteri del soggetto gestore del servizio-accertamenti

Art. 20 Omessa, infedele ed incompleta denuncia-penalità

TIT. IV - CONTENZIOSO

Art. 21 Contenzioso-procedure ed autorità competente

TIT. V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Norme transitorie e di rinvio ad altre disposizioni di legge

Art. 23 Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni

Art. 24 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti prevista dalla normativa generale nazionale e dalla speciale normativa regionale di settore, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune, svolge, in forma associata obbligatoria con gli altri comuni del bacino del quale lo stesso fa parte ai sensi della normativa speciale regionale di settore (Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola - Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino in seguito chiamato COUB), in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani secondo l'elenco riportato nel relativo Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.S.U. **approvato sulla base dello schema tipo adottato dal COUB per aree omogenee sentita la conferenza dei servizi dei comuni interessati.**

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune è istituita la tariffa di igiene ambientale sulla base della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

La tariffa è approvata dal Comune sulla base del piano finanziario e della proposta di tariffazione predisposti dal COUB ed è applicata e riscossa dallo stesso COUB, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 3 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è applicata nei confronti di:

a) **utenze domestiche** che occupano o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione nonché le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale;

b) **utenze non domestiche** che occupano o conducono locali e aree scoperte operative anche se **costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi**, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 4 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligo concernente il pagamento della tariffa decorre dall'inizio del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree e tutte le variazioni che possono comportare un diverso ammontare della tariffa, devono essere denunciate secondo quanto previsto al successivo art. 5 e decorrono dal bimestre solare successivo dalla data della denuncia.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

La tariffa è dovuta per ogni anno solare.

La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui al successivo art. 13.

TITOLO II

PROCEDIMENTI

Art. 5 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore vigente, presentano al **COUB denuncia unica** (come denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti o i proprietari devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse) dei locali e delle aree entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal **COUB** e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati anche tramite gli uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune non necessitano di formale dichiarazione di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione/cessazione, presentata **dalle utenze domestiche** deve almeno contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) Il codice fiscale;
- c) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- d) L'indirizzo di domiciliazione della fattura;
- e) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune mentre per i contribuenti non residenti si utilizzeranno i criteri indicati nel successivo articolo 6;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- g) I dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- h) I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- i) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

La denuncia può prevedere l'indicazioni di altre elementi, notizie o attestazioni

La denuncia, originaria o di variazione/cessazione, presentata dalle **utenze non domestiche** deve almeno contenere:

- a) L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale/partita IVA, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) Il numero di telefonico fisso e/o cellulare;
- c) L'indirizzo per la domiciliazione della fattura;
- d) L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale, codici ISTAT dell'attività e codici ATECO di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA);

- e) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- f) I dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- g) I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- h) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;

La denuncia può prevedere l'indicazioni di altre elementi, notizie o attestazioni

La dichiarazione datata e sottoscritta è presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Per le utenze non domestiche l'assegnazione della categoria di appartenenza viene effettuata dal **COUB** all'atto della presentazione della domanda tenendo conto del codice ATECO dell'attività principale (**per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche**).

All'atto della presentazione, verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree e tutte le variazioni che possono comportare un diverso ammontare della tariffa (tranne le variazioni dei componenti del nucleo familiare che vengono assegnate d'ufficio) devono essere denunciate su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione **al COUB** entro 60 giorni (sessanta) dal loro verificarsi.

Ogni variazione relativa alla nascita, decesso o variazione di residenza e domicilio, ecc... dei contribuenti dovrà essere trasmessa obbligatoriamente al COUB con cadenza mensile dal Responsabile del servizio competente degli archivi anagrafici del Comune.

I dati relativi al rilascio di licenze all'esercizio di attività commerciali e/o variazione di autorizzazione e i dati relativi al rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie, dovranno essere trasmessi obbligatoriamente al COUB con cadenza mensile dal Responsabile del servizio competente dell'Ufficio Commercio del Comune e dell'Ufficio Tecnico/Sportello Unico dei Comuni (rilasci certificati di abilità o agibilità).

In caso di mancata presentazione della denuncia, il COUB determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione della tariffa, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli uffici comunali sopra specificati dandone comunque comunicazione all'utente nei termini e secondo le modalità fissate al successivo art. 19.

Art. 6 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia o altrimenti risultante dai registri anagrafici comunali.

Più precisamente, il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato:

PER LE PERSONE RESIDENTI:

in base alle iscrizioni anagrafiche intercorse durante l'anno di applicazione della tariffa.

PER LE PERSONE NON RESIDENTI:

E' fatto obbligo all'utente non residente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi risultante all'anagrafe del comune di residenza. Alle utenze intestate a

soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti per la parte fissa pari a n.3.

Nel caso in cui un utente residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, la tariffa viene applicata considerando un unico componente. In tal caso l'utente dovrà comunicare immediatamente le variazioni sull'utilizzo nei tempi indicati nel precedente art. 5. Il Coub si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

Condizioni d'uso particolari:

- a) In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine di un anno, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio;
- b) Per le multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
- c) Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Per le parti utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime,
- d) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
- e) Per le parti comuni del condominio, solo se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo;

Art. 8 - LOCALI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA – SUPERFICIE UTILE

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano assoggettabili a tariffa i seguenti locali principali ed accessori e le seguenti aree, fatta salva diversa disposizione di legge o del presente regolamento:

UTENZE DOMESTICHE

Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...) le verande, le mansarde, le soffitte o sottotetti accessibili; le cantine, i ripostigli o depositi anche collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le lavanderie, le stirerie, le tavernette o simili, i locali utilizzati per sala giochi e simili; i locali delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, depositi biciclette e motociclette, ecc...). Le parti comuni del condominio solo se utilizzate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE

LOCALI

- a) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti ad asili, a scuole private di ogni genere e grado, ad enti di perfezionamento culturale e formativo;
- b) Oratori, a mostre ed esposizioni, a pinacoteche, a musei, a biblioteche; ad associazioni;
- c) Tutti i vani sia principali che accessori degli enti pubblici, caserme e case di pena;
- d) Tutti i vani sia principali che accessori di conventi, orfanotrofi, collegi, convitti e comunità in genere, istituti di ricovero, ospizi, case di cura;
- e) Tutti i vani sia principali che accessori di teatri e cinematografi;
- f) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad agenzie, a studi professionali ad uffici commerciali, legali, sanitari, tecnici, artigianali, industriali e simili; a banche ed istituti di credito, di assicurazione e simili;
- g) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti ad esposizioni, ad autosaloni, a negozi di qualsiasi genere, edicole, chioschi e botteghe artigiane, supermercati, ipermercati, ecc., nonché i locali a disposizione delle stesse attività, come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti, i posteggi nei mercati coperti, i magazzini senza alcuna vendita diretta, i servizi comuni nei centri commerciali integrati (servizi igienici, aree di sosta del pubblico, aree gioco....);
- h) Tutti i vani sia principali che accessori di alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, campeggi, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti;
- i) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti a circoli da ballo o ricreativi, a night club, a discoteche, a sale da ballo o da gioco, ovvero ad altri simili esercizi pubblici;
- l) Tutti i vani delle strutture sanitarie sia pubbliche che private (compresi studi dentistici, ambulatori, medici, ecc...) escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali o per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi, si considerano pertanto produttivi di rifiuti urbani ed assimilati gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti;
- m) I vani sia principali che accessori degli insediamenti industriali ed artigianali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali

vere e proprie, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti ;

n) Tutti i vani sia principali che accessori utilizzati dagli imprenditori agricoli che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se risultino ubicate su fondo agricolo (abitazioni ecc....);

o) Tutti i vani sia principali che accessori degli impianti sportivi ad esclusione delle zone riservate di norma ai soli praticanti;

p) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti a sede degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita,);

q) Tutti i vani sia principali che accessori dei servizi di trasporto pubblico e privato;

AREE SCOPERTE

Si considerano aree scoperte assoggettabili a tariffa:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo, luna park, cinema all'aperto, a banchi di vendita, alle esposizioni, nonché alle relative attività e servizi complementari annessi, i magazzini esterni di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, le aree di carico e scarico merci;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (area adibita a lavaggi veicoli, gonfiaggio pneumatici ecc...)nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi ad esclusione delle zone riservate di norma ai soli praticanti;

d) le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse autorizzate), artigianali, commerciali e di servizi, con esclusione dei parcheggi scoperti per i dipendenti e per i clienti;

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali (intendendo per locali tutti i vani che compongono l'immobile) al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. A seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

TITOLO III

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 9 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il **COUB** ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108 e smi. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa con riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Art. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti K_a di cui al DPR 158/99 e smi;

b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti K_c di cui al DPR 158/99 e smi;

Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti K_b di cui al DPR 158/99 e smi;

b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti K_d di cui al DPR 158/99 e smi;

Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d , entro comunque le fasce ed i parametri concessi dalla normativa nazionale e regionale di settore salvo che il/i Comune/i abbia/abbiano avviato un sistema di misurazione "puntuale" della produzione dei rifiuti. Si dà sin da ora mandato al Consiglio di Amministrazione del COUB di tenere costantemente aggiornati i coefficienti sopra riportati sulla base delle normative che verranno emesse successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.

Qualora venga applicato un sistema organizzato di raccolta rifiuti dell'indifferenziato utilizzando il sacco "pre-pagato" la tariffa relativa alla parte fissa e variabile verrà rideterminata tenendo conto del numero di sacchi richiesti e consegnati a ciascun utente nel rispetto del principio del pareggio dei costi e ricavi risultante dal piano finanziario.

Art. 11 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune entro 20 giorni dalla ricezione del piano finanziario e della proposta di tariffazione predisposta dal COUB approva la tariffa tenendo conto del principio del pareggio dei costi con i ricavi, delle voci afferenti ai costi fissi e variabili, della ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, delle riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'ultimo anno di applicazione, confermando la medesima applicazione tariffaria ultima approvata, con l'obbligo per il Comune di coprire l'eventuale differenza, come meglio specificato nei successivi commi.

La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Qualora il Comune in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe proposte dal COUB ritenga di non caricare sui propri contribuenti il 100% dei costi, la differenza non coperta sarà posta a carico del bilancio dello stesso e dovrà essere liquidata al COUB con rate uguali e con le stesse scadenze della riscossione della tariffa. In caso invece di maggiori ricavi rispetto ai costi, le maggiori somme riscosse verranno messe in detrazione nel piano finanziario dell'anno successivo.

E' riconosciuta altresì al Comune la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, sulla base di apposito regolamento comunale.

Art. 12 - PIANO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di settore, il Comune entro 20 giorni dalla sua ricezione, approva il piano finanziario predisposto dal COUB.

Sempre entro 20 giorni dalla ricezione, il Comune, su proposta del COUB tenuto anche conto del piano finanziario e nel rispetto dei criteri di cui alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, approva l'articolazione tariffaria.

I dati relativi alle componenti di costo della tariffa sono comunicati annualmente all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Art. 13 - ESCLUSIONI

Non sono soggette a tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibile dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione, qui di seguito elencati:

1)ESCLUSIONI DA APPLICARE SIA SULLA PARTE FISSA CHE SULLA PARTE VARIABILE:

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa, chiuse, disabitate, (non adibite ad alcun uso) non allacciate ai servizi pubblici a rete, prive di qualsiasi arredo;

b) i fabbricati non utilizzati per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia dalla data di inizio lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso (presentazione di idonea documentazione) se antecedente a quella di fine lavori, purchè i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni.

c) i locali delle abitazione aventi altezza non superiore a 1,7 metri;

d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana, i vani scala, i corridoi, e tutte le parti comuni di un condominio se non utilizzate in via esclusiva;

e) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

f) le aree scoperte impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di abbandono o inutilizzo;

g) le aree scoperte quali terrazze e simili non operative;

h) i parcheggi scoperti per i dipendenti e per i clienti;

h) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;

i) le aree scoperte degli impianti sportivi ad eccezione delle tribune scoperte;

l) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

m) le istituzioni scolastiche pubbliche di qualsiasi di ordine e grado ai sensi dell'art. 33 bis della legge n. 31/2008.

2)ESCLUSIONI DA APPLICARE SOLO SULLA PARTE VARIABILE:

a) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che la stessa non sia utilizzata da nessuna altra persona;

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola e comunque prevalentemente, rifiuti speciali non assimilati e/o rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini dell'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, con la presente norma interpretativa si intende che non sono pertanto soggette alla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile:

b) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono esclusivamente le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici

siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

c) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizio sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia o stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli rsu;

d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche si risultano ubicate su fondo agricolo;

e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private (compresi gli studi dentistici, ambulatori, medici), adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca e radiologia e di radioterapia;

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle predette strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione delle tariffe e tutte quelle superfici che non producono prevalentemente rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi.

f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui alla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, all'atto della denuncia di iscrizione a ruolo devono presentare apposita dichiarazione nella quale si attesti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani e che per lo smaltimento di detti rifiuti ha sottoscritto regolari contratti/accordi con smaltitori abilitati.

Tale riduzione si rinnova automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e decorre dal bimestre successivo a quello della data della denuncia al COB.

Art. 14 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per la raccolta differenziata, in base alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, nelle misure percentuali fissate annualmente dal COUB, sia per gli utenti domestici che non domestici al verificarsi dei seguenti casi:

1) UTENZE NON DOMESTICHE:

a) riduzione sino ad un massimo del 50% della sola parte variabile per:

-le utenze non domestiche che con denuncia scritta al COUB entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dichiarano la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale.

Successivamente tali utenti dovranno consegnare al COUB entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti e qualsiasi ulteriore documento che il COUB ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno

dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il COUB provvederà alla totale fatturazione della tariffa come se nulla fosse originariamente richiesto.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd della normativa nazionale e regionale di settore vignete.

Tale riduzione della tariffa nella sola parte variabile deve essere rinnovata ogni anno.

b) riduzione del 50% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiali arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc...) con un coefficiente kd < a 9,85;

c) riduzione del 30% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione dei rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc...) con un coefficiente kd = o > a 9,85;

d) riduzione del 20% della sola parte variabile nel caso di:

-campeggi o altra attività che abbia apertura stagionale. Per apertura stagionale s'intende, come stabilito al successivo articolo, un periodo massimo di 183 (centoottantatre) giorni rispetto all'anno solare di competenza.

Le riduzioni di cui ai punti b, c e d si rinnovano automaticamente ogni anno, salvo accertamenti dei requisiti richiesti da parte del COUB e con l'obbligo per l'utente di comunicare il venir meno dei requisiti richiesti.

e)riduzione del 20% del totale della tariffa per distanze sino a 500 metri dal più vicino punto di raccolta perimetrata e di fatto servita;

f)riduzione del 30% del totale della tariffa per distanze da 500 a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta perimetrata e di fatto servita;

g)riduzione del 40% del totale della tariffa per distanze oltre i 1000 metri dal più vicino punto di raccolta perimetrata e di fatto servita;

2)UTENZE DOMESTICHE:

a)riduzione del 20% della sola parte variabile nel caso di:

-abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti o dimoranti all'estero purchè tali alloggi non risultino concessi in locazione o in comodato a terzi. Tale riduzione decorre dalla bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta al COUB.

b)riduzione di un importo di € 6,00 (sei) per ogni componente il nucleo familiare sul totale della tariffa, nel caso di utenze domestiche che utilizzano il compostaggio domestico. Detto importo potrà essere aggiornato periodicamente dal Coub su proposta dell'amministrazione comunale.

Possono beneficiare di tale riduzione gli utenti che dichiarano:

- **di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composter o concimaia/cumulo;**
- **di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;**
- **di accettare i controlli che il Coub vorrà disporre;**

- **di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero della tariffa dovuta e all'erogazione delle sanzioni.**

L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal COUB e presentarlo debitamente compilato allo stesso;

Tali riduzioni si rinnovano automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e decorre dal bimestre successivo a quello della data della denuncia al COB.

Le riduzioni sulla parte variabile non possono superare il 50%.

Sono esenti dalla tariffa sia per la parte variabile che per la parte fissa:

1) le aree scoperte adibite a verde;

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impegni organizzativi, non comporta esonero e riduzione della tariffa.

Nel caso di attivazione di un sistema organizzato per la misurazione effettiva della produzione di rifiuti differenziati, per ogni utenza, si applicherà una riduzione della sola parte variabile in rapporto al quantitativo dei rifiuti differenziati prodotti.

Art. 15 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per utenze non stabilmente attive previste dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente, si intendono:

Per le utenze domestiche:

a) le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);

b) gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero;

c) le unità abitative occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel territorio comunale aventi tuttavia dimora al di fuori di essa;

d) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricoveri;

Per le utenze non domestiche:

a) I locali e le aree scoperte pubbliche e private adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 (centottantatre) giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Alle utenze di cui sopra vengono applicate le esclusioni/agevolazioni/riduzioni/esenzioni tariffarie dettagliatamente specificate ai precedenti art. 13 e 14.

Art. 16 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E OCCASIONALI-AREE MERCATALI SPUNTISTI

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 80 (ottanta) giorni, anche se ricorrenti.

Alle occupazioni temporanee e occasionali viene applicata una tariffa giornaliera così determinata: tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso n. 52 settimane, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

Ai soli spuntisti delle aree mercatali viene applicata una tariffa giornaliera così determinata: tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per n. 52 settimane.

I mercatali aventi autorizzazione fissa sono tenuti a versare la tariffa annuale in base ai mq quadri di occupazione risultanti da apposita dichiarazione ed in base alla categoria di appartenenza (banchi di mercato di beni durevoli e banchi di mercato di generi alimentari).

Nelle fattispecie sopra descritte l'occupazione del suolo è condizionata al pagamento della tariffa rifiuti oltre che al pagamento della tosap/-cosap.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs.n.158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti prodotti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche qualora dovuto all'atto dell'occupazione, con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone. Le somme incassate dovranno essere versate dal Responsabile del servizio competente del Comune al COUB con cadenza mensile posticipata con comunicazione di apposita distinta di rendiconto.

Non si fa luogo alla riscossione della tariffa temporanea rifiuti nei seguenti casi:

- a. per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
- b. occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;
- c. per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
- d. per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
- f. per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli eventuali interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 17 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è applicata e riscossa dal COUB o da soggetto dallo stesso individuato.

La riscossione può essere effettuata con uno dei seguenti modi:

a. tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di settore vigente;

b. con versamento su c/c postale;

c. direttamente presso la Tesoreria del COUB;

d. attraverso carte di credito, bancomat ecc..... presso gli sportelli del COUB/Comune;

e. on line tramite internet e nei modi previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n.446/97;

Il ruolo e le relative bollettazioni verranno predisposte dal COUB, sulla base delle denunce, cessazioni/variazioni presentate dall'utente. Il COUB stabilirà autonomamente i tempi relativi alle rate di pagamento in acconto e le rate a saldo tenendo conto non soltanto del pareggio finanziario ma anche dei flussi di cassa per evitare il ricorso massiccio alle anticipazioni di cassa.

Art. 18 - RIMBORSI

Nei casi di errori sul calcolo della tariffa, il COUB dispone il rimborso tramite nota di credito. E' comunque facoltà del Coub effettuare il rimborso nella successiva fatturazione.

Il contribuente può richiedere al COUB il rimborso della tariffa per le somme versate e non dovute, entro il termine di n. 12 (dodici) mesi dal giorno di pagamento a pena di decadenza. Detto rimborso, qualora dovuto, è disposto dal COUB con la prima bolletta utile in mancanza di questa entro i n. 2 (due) mesi dalla richiesta del rimborso.

Non si procederà al rimborso, nell'impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97, se l'importo complessivo risulta inferiore a 12 euro.

Art. 19 - POTERI DEL COUB - ACCERTAMENTI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il COUB può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la condizione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o a modifica della tariffa applicata, è data comunicazione agli interessati, facendo firmare un verbale all'atto delle verifica o trasmettendo gli esiti della verifica a mezzo raccomandata AR e si intendono accettati qualora entro 30 (trenta) giorni dalla notifica non pervengano rilievi al COUB.

Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il COUB, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 20 – OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA – PENALITA'

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia o denuncia pervenuta oltre i termini stabiliti, il COUB, provvede ad emettere a carico dell'utente atto di recupero della tariffa o della

maggiore tariffa dovuta, anche se giornaliera, unitamente agli interessi moratori pari al tasso legale **aumentato di tre punti percentuali**, e alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.- come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs.,n.267/2000 TUEL, **oltre a tutti gli oneri sostenuti dallo stesso COUB per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati a completa copertura delle spese sostenute per l'accertamento, la notifica, l'aggio dovuto a soggetto esterno abilitato.**

Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa, comporterà da parte del COUB l'applicazione a carico dell'utente degli interessi moratori pari al tasso legale **aumentato di tre punti** decorrenti dalla data di scadenza e rapportati ai giorni di effettivo ritardo, della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.- come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 TUEL **e di tutti gli oneri sostenuti dallo stesso COUB per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati a completa copertura delle spese sostenute per l'accertamento, la notifica, l'aggio dovuto a soggetto esterno abilitato.**

Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal COUB, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dell'immobile e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Il COUB provvederà al recupero di quanto dovuto entro n. 5 (cinque) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione **avvalendosi anche di soggetti all'uopo abilitati.**

TITOLO IV

CONTENZIOSO

Art. 21 - CONTENZIOSO- PROCEDURE ED AUTORITA' COMPETENTE

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

I ricorsi all'iscrizione per la tariffa rifiuti, o per altra controversia dovranno essere inoltrati alla competente autorità giudiziaria. Il Foro competente è il Foro ove ha la sede il Coub.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella speciale normativa regionale di settore, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza e altre direttive emanate.

Art. 23 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Dal 1° gennaio 2006 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del Decreto Legislativo n.507/93 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006.

ART. 24 BIS- TRATTAMENTO DEI DATI

L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento, è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche. Il trattamento dei dati come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003, viene effettuato dal COUB o dai soggetti da questo incaricati, nel rispetto della normativa vigente. Il Comune provvede ad inviare al COUB le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.

Secondo quanto disposto dal D.Lgsn.196/2003, ogni soggetto obbligato al pagamento dev'essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.

I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Al fine di consentire il passaggio da tassa a tariffa in via sperimentale e per anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e comunque fin tanto che non sarà operativo l'emanando regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previsto dall'art. 238 comma 6 e 11 del D.Legsl. n. 152/2006 e s.m.i è sospesa l'applicazione dei coefficienti relativi al fattore K previsto dalle tabelle allegate al presente regolamento, in sostituzione trovano applicazione i coefficienti determinati dalla Giunta Comunale/Consiglio Comunale con proprio atto su proposta dell'ufficio competente, viene conseguentemente sospesa l'applicazione dell'art. 10 del presente regolamento.